

# Regolamento Edilizio per l'esecuzione del piano regolatore esterno della Città di Brescia

## Art. 1°

RAPU

Obbedienti alle prescrizioni imposte dal Regolamento di polizia urbana vigente in città, esteso per deliberazione del Consiglio Comunale su tutta la zona compresa nel piano regolatore, le nuove costruzioni saranno sottoposte alle altre portate dagli articoli seguenti.

## Art. 2°

Nessuno potrà cominciare una costruzione qualsiasi nella zona del piano regolatore, se non dopo averne presentato il progetto al Sindaco che dovrà riceverlo. Entro quaranta giorni dalla presentazione, il Sindaco dovrà invitare l'interessato a modificare il progetto in quanto sia tale da deturpare il pubblico ornato, sia contrario alle prescrizioni di legge, di regolamenti o del piano regolatore d'ampliamento. Trascorso il detto termine senza osservazioni da parte del Sindaco, l'interessato potrà eseguire il progetto a meno che non sia contrario alle indicate prescrizioni.

## Art. 3°

Entro il termine indicato, verrà stabilito sul luogo l'allineamento esatto ed il livello del piano stradale coll'osservanza delle prescrizioni seguenti:

- a) La fabbrica sarà interamente allineata, salvo le sporgenze ornamentali interrotte. - Le sporgenze continue, quali le lesene, gli zoccoli, i gradini, non potranno oltrepassare il limite di cm. 15 dell'allineamento. - L'area occupata dalle sporgenze resterà di proprietà comunale. -
- b) Non è permesso di costruire in arretramento dalla linea a meno di speciale permesso da concedersi dalla Giunta Municipale, con quelle modalità che verranno di volta in volta prescritte. -
- c) Il livello dei piani terreni destinati ad abitazione dovrà essere elevato almeno di un metro dai terreni circostanti quando non siano cantinati e di cm. 30 quando lo siano e le sottoposte cantine o ospai dovranno essere areggiati. Questa disposizione riguarda la parte destinata ad uso di abi-

turnone e però non è punto applicabile ai locali destinati ad altri usi speciali, come magazzini di merci, rimesse per carrozze, carri ecc. che si terranno alquanto più elevati dall'asse stradale, e ciò secondo le indicazioni che verranno date volta per volta. Qualora nel termine predetto, l'allineamento di cui alla lettera d non sia stato indicato, l'interessato potrà por mano ai lavori rispettando quello fissato sul piano e a condizione di rispettare anche le prescrizioni, di cui alle successive lettere b e c.

#### Art. 4°

Gli edifici non potranno in massima avere un'altezza maggiore di una volta e mezza la larghezza della strada adiacente; detta altezza si misurerà nel mezzo del prospetto sulla strada e sarà la distanza verticale tra il ciglio della strada e il sommo della cornice di coronamento dell'edificio. Qualunque sia poi la larghezza della strada, gli edifici non potranno sorpassare l'altezza di m. 20. Ogni costruzione in arretrato, salvo il disposto dell'art 2 lettera b potrà elevarsi al di sopra del limite precedentemente fissato sino a raggiungere anche il limite massimo di m. 20 - semprechè resti compresa nella linea inclinata a 45 gradi, partente dall'altezza corrispondente alla larghezza della strada adiacente.

#### Art. 5°

I cortili non dovranno avere una superficie minore di un quarto della superficie dei muri che li circondano, tenuto conto delle possibili sopraelevazioni di questi. In qualunque caso il lato più piccolo dei cortili non sarà inferiore ai 6 metri.

#### Art. 6°

Terme per le acque potabili le disposizioni dell'art. 39 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ogni proprietario dovrà provvedere allo smaltimento delle acque pluviali, munendo di grondaie e canali di scolo tutti i suoi fabbricati. Detti canali di scolo dovranno essere interamente esterni e di ghisa, almeno per i 3 metri più bassi. Quelli sulla facciata saranno condotti fino al marciapiede a spese del proprietario, al di là a spese

comunali. Quelli interni saranno pure accompagnati fino al marciapiede con condotti esclusivamente in cemento-gres o ghisa, in modo da stoccare a quella altezza che sarà necessaria, perché il Comune possa smaltire dette acque pluviali.

Il presente Regolamento pubblicato e depositato regolarmente <sup>e iscritto per</sup> agli effetti della legge 25 giugno 1865 N. 2359, venne approvato dal Consiglio Comunale colle deliberazioni 30 agosto e 16 ottobre 1897.

Il Sindaco

*Benoni*



Il Segretario

*[Signature]*

Brescia, 20 ottobre 1897